



COMUNE DI S. STEFANO DI CAMASTRA
Citta Metropolitana di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60

del 27.12.2018

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D. L.gs. n.175/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese dicembre alle ore 13,12 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica-urgente.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
Re Marila	Presidente	X	
Amoroso Alessandro	Vice Presidente	X	
Mingari Antonina	Consigliere	X	
Sottosanti Cinzia	"	X	
Napoli Matteo	"		X
Tarallo Silvana	"	X	
Antoci Calogero	"	X	
Lucifaro Giuseppe	"	X	
Colombo Carmelo	"	X	
Torcivia Rita	"	X	
Rondinella Rosario	"	X	
Pezzicara Giuseppe	"	X	
Assegnati n. 12	In carica n. 12	Presenti n.11	Assenti n. 1

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Marila Re

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna A. Testagrossa

Sono presenti: Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore Rampulla

Il Presidente del Consiglio Comunale, constatata la legalità della seduta la dichiara aperta

Il PRESIDENTE invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il Vice Sindaco PELLEGRINO, chiesta e ottenuta la parola, precisa che si tratta di un adempimento ricognitivo annuale e che non vi sono stati cambiamenti rispetto all'atto deliberativo adottato lo scorso anno.

Il consigliere COLOMBO, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, chiede se, pur essendo la partecipazione alla SRR un obbligo di legge, l'Amministrazione abbia fatto presente l'inutilità della predetta Società che comporta solo spese. Rileva, infatti, che il Comune ha approntato la documentazione per la costituzione dell'ARO rifiuti prima ancora che la SRR si attivasse.

Il Vice Sindaco, chiesta e ottenuta la parola, concorda sulla poca utilità della SRR e sul fatto che l'Ente ha adottato gli atti connessi alla gestione dei rifiuti avvalendosi delle competenze interne.

Il consigliere LUCIFARO, chiesta e ottenuta la parola, propone di suggerire al legislatore regionale la modifica della legge regionale in materia di gestione di rifiuti.

Non avendo alcun altro chiesto di intervenire, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità.

II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell' eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area economico-finanziaria dall'oggetto: "razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 24.12.2018 AREA ECONOMICA – FINANZIARIA

PROPONENTE: SINDACO

Oggetto: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ogni anno, “... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

TENUTO CONTO che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P. sopra richiamato le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, R.U.S.P., anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017, approvata con delibera di C.C. n. 37 del 14.09.2017;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, c. 4 del T.U.S.P. l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

ACCERTATO che, alla data della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- 1) Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;
- 2) Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001;
- 3) Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. che svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale.

VISTO la nota del 13/12/2018 prot. n.13406 con la quale sono state richieste alle predette Società partecipate le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla periodica razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del DLgs. N. 175/2016 e s.m.i.;

VISTO la nota di riscontro della SRR Messina Provincia, datata 13.12.2018 prot. n. 1478, dalla quale si evincono alcune informazioni richieste ai fini dell'adempimento di cui al citato art. 20;

PRESO ATTO che la Società GAL Nebrodi e la Società ATO Me 1 spa in liquidazione non ha fatto pervenire alcuna informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia e all'ATO ME 1 spa in liquidazione sono esplicazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria al GAL Nebrodi consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla stessa prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

RITENUTO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute alla data del 31.12.2017;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 10 del 31/3/2016 ed i risultati dello stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.;

VISTO la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione;


VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett.e, D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Santo Stefano di Camastra alla data del 31.12.2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

- 4) di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- 5) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 6) di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

IL PROPONENTE





COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n°48 e s.m.i.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 53 DEL 24/12/2018

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n° 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 24/12/2018



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il sottoscritto Mazzeo Pietro, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, **ATTESTA**, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere **FAVOREVOLE**.

Data, 24/12/2018



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Relazione tecnica sulle società partecipate.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

(allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. 60 del 27.12.2018)

1. Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di S.Stefano di Camastra ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco.

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati".

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 si predisponga, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto "*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*".

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il

mantenimento delle partecipazioni “risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”.

Il Comune con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016 ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti e nella misura in cui sono stati acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce.

Tale integrazione è stata trasmessa, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra, sezione “Amministrazione trasparente”.

2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con determinazione sindacale, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,3985
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	2,479
3	GAL NEBRODI – SOCIETA' CONSORTILE ARL	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,94

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 14.9.2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 e dalle risultanze finali è emerso il mantenimento delle seguenti società per le motivazioni a fianco di ciascuna segnate:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.	Motivazioni della scelta
1	ATO ME I SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,3985	Obbligo di legge
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	2,479	Obbligo di legge
3	GAL NEBRODI - SOCIETA' CONSORTILE ARL	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale.	0,94	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

La ricognizione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. L'esito della ricognizione è stato inviato al Dipartimento del Tesoro e copia del provvedimento è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione periodica.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del T.U.P.S. sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società, ma solo partecipazioni dirette come di seguito riportato:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	03279530830	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	2013	0,3985	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	No	No	No	No
2	02658020835	ATO ME 1 SPA in liquidazione	2002	2,479	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	No	No	No	No
3	02100540836	Gal Nebrodi Società consortile a r.l.	1998	0,94	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con il Piano di sviluppo regionale e nazionale	No	No	No	No

5. Raccolta delle informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (**S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa**) è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.

La Società **ATO ME 1 spa in liquidazione**, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbana di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore e, quindi alcuna azione di razionalizzazione può essere posta dal Comune.

La **SOCIETÀ GAL NEBRODI – SOCIETÀ CONSORTILE ARL** svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con il Piano di sviluppo locale e nazionale e la partecipazione alla stessa consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio economico territoriale prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e

progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Si ritiene che la partecipazione sia coerente con le finalità perseguite dal Comune.

Al fine di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, anche alla luce delle Linee guida emanate dal MEF, condivise dalla Corte dei Conti, sono state richieste alle predette Società le informazioni, mediante l'inoltro del formato delle schede di rilevazione predisposte dal MEF, per l'adempimento ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

La SRR Messina Provincia ha dato riscontro, facendo pervenire delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti.

La Società ATO Me 1 spa in liquidazione e Società Gal Nebrodi Società Consortile arl non hanno fatto pervenire le informazioni richieste.

Per le informazioni da inserire nelle apposite schede da inoltrare al MEF si terrà conto delle informazioni disponibili, agli atti del Comune.

6. Le risultanze finali

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione ordinaria fanno emergere il mantenimento delle partecipazioni alle seguenti Società cui il Comune partecipa direttamente senza alcun intervento di razionalizzazione anche in considerazione delle esigue quote di partecipazione detenute dal Comune:

PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C			F
1	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	diretta	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	0,3985	Obbligo di legge
2	ATO ME 1 SPA in liquidazione	diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	2,479	Obbligo di legge
3	GAL NEBRODI - SOCIETÀ CONSORTILE ARL	diretta	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale.	0,94	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria
Rag. Pietro Mazzeo

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE
F.to:Re

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: Amoroso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e verrà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a far data dal 28-12-2018

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2018




Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni;

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna A. Testagrossa

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell' O.A.EE.LL.